

GRUPPO GIOVANI SPEDIZIONIERI FEDESPEDI

STATUTO NAZIONALE

Art. 1 COSTITUZIONE

Nell'ambito della FEDESPEDI – Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – e su iniziativa della stessa è costituito con sede in Milano il Gruppo Giovani Spedizionieri, di seguito denominato GGS, per consentire un migliore utilizzo delle professionalità dei giovani imprenditori associati e per favorire al contempo l'interscambio in ambito associativo delle esperienze tra il centro e il territorio.

Art. 2 SCOPI

Il GGS, che ha carattere apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro, si propone lo scopo di:

- a) promuovere la diffusione della cultura d'impresa come primario fattore di sviluppo della società;
- b) valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico, sociale e civile;
- c) promuovere il dibattito, la divulgazione e la ricerca di nuove soluzioni ai problemi istituzionali, sociali, politici, economici e tecnici con i quali le imprese di spedizioni costantemente si confrontano;
- d) offrire occasioni di incontro e di confronto fra i giovani imprenditori del settore per promuovere analisi, conoscenza e valutazioni del sistema economico del Paese con particolare riferimento alle problematiche del trasporto, della logistica e delle infrastrutture;
- e) promuovere la partecipazione alle iniziative delle realtà associative territoriali e preparare al graduale inserimento i giovani imprenditori nei loro organi statutari;
- f) contribuire alla formazione di nuovi quadri associativi e al loro coinvolgimento nel sistema organizzativo della Federazione nazionale, delegando a tale scopo propri rappresentanti;
- g) valorizzare il ruolo e lo sviluppo delle imprese di spedizioni in collegamento con le Organizzazioni internazionali di analoga ispirazione, operando coerentemente alla politica della Federazione nazionale;
- h) predisporre programmi specifici atti a favorire la formazione del giovane imprenditore e l'acquisizione delle competenze manageriali per la gestione dell'impresa;
- i) individuare percorsi formativi per la gestione del cambiamento, favorendo lo sviluppo del rapporto fra istituzioni scolastiche, enti di formazione e mondo del lavoro;
- j) promuovere e sviluppare i rapporti tra i gruppi territoriali dei giovani imprenditori aderenti al sistema federale e fra questi ed il GGS;

- k) promuovere l'immagine del GGS e le specificità culturali e sociali dei gruppi territoriali, attraverso anche la promozione di iniziative di carattere culturale e di aggregazione;
- l) favorire la più ampia partecipazione degli iscritti e delle loro organizzazioni, secondo principi di democrazia e di adeguata rappresentanza, e sviluppare, nel sistema federale e verso l'esterno, ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo.

Art. 3

APPARTENENZA

Al GGS possono aderire associati fino a 40 anni di età che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

- a) titolare o legale rappresentante di un'azienda associata a FEDESPEDI;
- b) componente il consiglio di amministrazione di un'azienda associata a FEDESPEDI;
- c) partecipante alla gestione imprenditoriale di un'azienda associata a FEDESPEDI.

A discrezione del Comitato di Presidenza del GGS potranno partecipare alle iniziative del Gruppo anche rappresentanti di imprese potenzialmente associabili ed in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c).

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto del GGS si fa riferimento allo Statuto della Federazione nazionale.

Art. 4

GRUPPO TERRITORIALE GIOVANI SPEDIZIONIERI (GTGS)

Il GGS è strutturato in gruppi territoriali, in seguito GTGS, di norma regionali o interregionali, costituiti nell'ambito delle organizzazioni territoriali aderenti a FEDESPEDI e/o a Confetra – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica.

La costituzione ed il regolamento dei GTGS sono approvati per iniziativa delle organizzazioni territoriali nel rispetto delle norme di questo regolamento.

Laddove all'interno di una regione (o macro-regione) non sia stato ancora costituito un GTGS, il Comitato di Presidenza provvederà a nominare un referente territoriale pro-tempore, che terrà i contatti con gli aderenti al GGS e con le singole realtà provinciali. Questi riferirà al Consiglio Nazionale in merito allo stato della rappresentatività del GGS sull'area territoriale di competenza e sulle iniziative atte alla formale costituzione del relativo GTGS.

Art. 5

ADEMPIMENTI DEI GRUPPI TERRITORIALI

I GTGS devono presentare e conservare in ogni momento del rapporto associativo i seguenti requisiti:

- a) indicare espressamente GRUPPO TERRITORIALE GIOVANI SPEDIZIONIERI di ed adottare il logo GRUPPO GIOVANI SPEDIZIONIERI;

b) essere stati regolarmente costituiti nell'ambito delle rispettive organizzazioni territoriali, osservando norme regolamentari e statutarie non in contrasto con il Regolamento nazionale.

Art. 6 **OBBLIGHI DEI GRUPPI TERRITORIALI**

I GTGS si impegnano a:

- a) osservare le norme dello Statuto del GGS, nonché le deliberazioni, le direttive e le stipulazioni degli Organi nazionali;
- b) adottare un regolamento non in contrasto con quello del GGS ed utilizzare il modulo di iscrizione approvato dal Consiglio Nazionale;
- c) comunicare tempestivamente i mutamenti intervenuti nelle cariche sociali e notificare, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni verificatesi al termine dell'anno precedente nel numero degli aderenti al GTGS;
- d) invitare a partecipare alle assemblee del GTGS il Presidente Nazionale del GGS o persone da lui delegate;

Art. 7 **ORGANI**

Il GGS ha i seguenti organi:

- 1) l'Assemblea Generale;
- 2) il Consiglio Nazionale;
- 3) il Comitato di Presidenza;
- 4) il Presidente.

I componenti degli Organi del GGS durano in carica due anni, sono rieleggibili una sola volta e portano a termine il mandato a prescindere dai limiti di età.

Le cariche sono gratuite, con il rimborso delle spese vive occorse per l'attività del GGS.

Art. 8 **L'ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti come previsti dall'art. 3 del presente Statuto. Partecipano di diritto il Presidente ed il Segretario Generale della Federazione nazionale.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente del GGS almeno una volta l'anno, per iscritto, anche a mezzo telefax o e-mail, con un preavviso di almeno quindici giorni.

La convocazione, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione.

Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Generale dibatte le questioni strategiche inerenti le problematiche dei giovani imprenditori e propone le tematiche che saranno sviluppate dagli organi nazionali.

All'Assemblea Generale compete l'elezione di 5 componenti del Consiglio Nazionale che si aggiungono ai membri di diritto dello stesso.

Ciascuna azienda associata a FEDESPEDI, rappresentata in Assemblea Generale da un proprio aderente al GGS come previsto dall'art. 3 del presente Statuto, ha diritto ad un voto.

Art. 9

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- 1) il Presidente del GGS;
- 2) i Vice Presidenti componenti il Comitato di Presidenza;
- 3) i Presidenti dei GTGS o persone delegate dai GTGS;
- 4) i componenti eletti dall'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale sono invitati a partecipare i referenti territoriali pro-tempore di cui all'art. 4. Questi saranno cooptati quali membri effettivi del Consiglio Nazionale non appena costituito il relativo GTGS.

I Componenti del Consiglio Nazionale che per tre volte consecutive non partecipano alle riunioni del Consiglio senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti dall'incarico; questi, se designati in rappresentanza di un GTGS, possono essere sostituiti da altra persona indicata dal rispettivo GTGS e, se eletti dall'Assemblea, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente del GGS.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente del GGS almeno tre volte l'anno, per iscritto, anche a mezzo telefax o e-mail, con un preavviso di almeno dieci giorni, ed in caso di urgenza con un preavviso di tre giorni.

La convocazione, deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Il Consiglio Nazionale è organo di conduzione delle attività del GGS ed in sé assume tutte le funzioni e attribuzioni riservate dalla legge e dai regolamenti all'Assemblea Generale.

Non è ammessa delega tra i componenti del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è organo di gestione ordinaria e straordinaria e delibera su tutte le materie non esplicitamente riservate o delegate agli altri organi statutari.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- a) elegge il Presidente nazionale;
- b) approva, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano delle attività e delle relative risorse;
- c) delibera, su proposta del Comitato di Presidenza, in merito alle norme del presente Statuto ed alle sue modifiche;
- d) elabora e delibera i programmi e le iniziative del GGS, procedendo anche alla costituzione, su proposta del Comitato di Presidenza, di specifici gruppi di lavoro con l'attribuzione di eventuali relative deleghe.

Art. 10 **COMITATO DI PRESIDENZA**

Il Comitato di Presidenza è composto da:

- 1) il Presidente nazionale;
- 2) i Vicepresidenti nominati dal Presidente tra i componenti del Consiglio Nazionale.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente del GGS prima delle riunioni del Consiglio Nazionale e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per iscritto, anche a mezzo telefax o e-mail, con preavviso di almeno cinque giorni, ed in caso di urgenza con preavviso di tre giorni.

La convocazione, deve contenere il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

Il Comitato di Presidenza:

- a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- b) adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

In sede deliberante, a parità di voti prevale il voto del Presidente GGS.

Il Comitato di Presidenza decade con la scadenza del mandato del Presidente GGS.

Art. 11 **IL PRESIDENTE**

Il Presidente nazionale:

- a) rappresenta il GGS nell'ambito dei poteri conferiti dalla Federazione nazionale;
- b) rappresenta il GGS nell'ambito di Federgiovani Confetra;
- c) convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale e il Comitato di Presidenza;
- d) coordina l'attività degli organi del GGS;
- e) nomina da 2 a 4 Vicepresidenti nell'ambito del Consiglio Nazionale. Il Presidente e i Vicepresidenti devono appartenere a realtà territoriali diverse fra loro;
- f) può delegare ai Vicepresidenti, in tutto o in parte, le sue funzioni;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto;

- h) provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti del Comitato di Presidenza;
- i) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Federale FEDESPEDI.

Art. 12 FINANZIAMENTO

Al finanziamento dell'attività del GGS provvede la Federazione nazionale con un fondo del quale il GGS dispone per l'attuazione del programma annuale. Sono possibili altre forme di finanziamento approvate dal Consiglio Nazionale del GGS.

Il GGS presenta ogni anno alla Federazione nazionale una relazione previsionale e programmatica della propria attività. Con l'approvazione, la Presidenza della Federazione nazionale stanzerà un fondo del quale il GGS potrà disporre per l'attuazione del programma annuale.

Il GGS presenta ogni anno alla Federazione nazionale una relazione consuntiva della propria attività e delle relative risorse impegnate nell'anno precedente.

Art. 13 SANZIONI

La sospensione o l'espulsione degli aderenti è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato di Presidenza, a maggioranza dei suoi componenti, per grave infrazione agli obblighi assunti nei confronti del GGS.

Art. 14 PERSONALE

La Federazione nazionale provvede all'assolvimento dei servizi di segreteria di pertinenza del GGS.

Art. 15 GESTIONE NORMATIVA

Il presente Statuto è valido nell'ambito dello Statuto della FEDESPEDI; per tutto quanto non previsto, si fa riferimento ad esso.

Art. 16 NORME TRANSITORIE

All'atto di costituzione del GGS sono da considerarsi quali Presidenti dei GTGS i referenti territoriali già indicati dagli aderenti al GGS in rappresentanza dei rispettivi ambiti regionali o interregionali di appartenenza. I suddetti referenti territoriali sono quindi da considerarsi quali membri di diritto del Consiglio Nazionale.

L'art. 11, comma i, del presente Statuto entra in vigore in coincidenza con le relative modifiche allo Statuto della Federazione nazionale.